

R.G. Trib. 1812/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-

All'udienza del giorno 02/03/2023, innanzi al Giudice del Lavoro, dr. Francesco Bongioanni, viene chiamata la causa promossa da:

COSTANTINO DARIO

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Si dà preliminarmente atto che la presente udienza viene tenuta con le modalità della videoconferenza in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e che la "partecipazione" telematica all'udienza dei difensori avviene con la piattaforma «TEAMS», software autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID.

È presente il ricorrente personalmente, assistito dall'Avv. CAUDULLO DINO

Sono presenti ai fini della pratica forense i Dott.ri AIELLO GIUSEPPE e FURNARI SALVATORE

Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Si dà atto che il ricorso notificato è stato depositato telematicamente.

Viene verificata la regolarità della costituzione.

I predetti difensori insistono su quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti introduttivi del giudizio e contestano quanto dedotto da controparte.

L'avv. Caudullo, in ordine all'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata da controparte, rileva che i possibili controinteressati non sono tutti i ventotto dirigenti che hanno ottenuto la mobilità, ma soltanto dodici e segnatamente i Dott.ri: SABBATINO; COSTANZO; MARCIANTE; OLIVERI; LA CHINA; ADDAMO; LENTINI; LABATE; BELVEDERE; MESSINA; MICALE e CLEMENZA.

Chiede, inoltre, che, ove dovesse essere disposta l'integrazione del contraddittorio, il Giudice autorizzi la notificazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

I difensori dichiarano che la partecipazione all'udienza in remoto avviene con modalità tali da assicurare la pienezza e l'effettività del contraddittorio, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

Si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e prendono atto del divieto di registrare l'udienza.

I Difensori a conclusione dell'udienza dichiarano che la partecipazione mediante l'applicativo Teams è stata tale da non inficiare la pienezza e l'effettività del contraddittorio.

IL GIUDICE

si ritira in camera di consiglio.



IL GIUDICE

all'esito della camera di consiglio, riaperto il collegamento alle ore 16:34, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere, previo riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, il trasferimento nella Regione Sicilia in una delle sedi scolastiche dichiarate in domanda a partire dal 01/09/2022.

2. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, "... , sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (Cass. 988/2017).

3. Ciò vale anche con riferimento alle procedure di mobilità nel mondo della scuola ed alla procedura in esame atteso che il Prof. Costantino chiede espressamente la riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto dei titoli di precedenza e dell'ordine di preferenze indicato in domanda.

4. La pretesa attorea risulta, pertanto, diretta a conseguire una rimodulazione della graduatoria della mobilità e, pertanto, postula un conflitto tra pretendenti, ossia tra il Prof. Costantino, che rivendica la precedenza nelle operazioni di trasferimento e gli altri dirigenti che da tale riconoscimento subirebbero detrimento.

5. Questi ultimi vanno quindi considerati parti necessarie del processo e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

6. A tal fine, l'integrazione va disposta nei confronti di tutti i dirigenti collocati nella graduatoria per la mobilità di cui all'allegato C del provvedimento D.V. n. 20192 del 14.07.2022 [doc. 14 MIM].

7. Quanto alle modalità di notificazione ed all'istanza formulata da parte ricorrente di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero intimato, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., agevole e meno onerosa per la parte, si osserva che

- l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita "*in modo diverso da quello stabilito dalla legge*";
- l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione*", prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "*bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione*", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti



interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – “con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”;

- inoltre che ai sensi dell’art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, “*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”;
- alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell’atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

Pertanto,

visto l’art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l’elenco nominativo dei controinteressati di cui alla graduatoria per la mobilità *sub* allegato C del provvedimento D.V. n. 20192 del 14.07.2022 [doc. 14 MIM], con l’indicazione degli estremi della presente ordinanza e l’avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa.

Prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull’home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.

Avverte i controinteressati che potranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza a pena di decadenza.

* * *

P.Q.M.



RINVIA la causa all'udienza del **07/11/2023 h 12:30** per discussione e decisione, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito in via telematica di memorie difensive.

DISPONE che l'udienza si svolga in remoto presso l'aula virtuale del giudice attivando il seguente collegamento:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Ai58IQfJM0OiuA8U0D1nqeFfzH2mG5mnp727d_qslYs1@thead.tacv2/1670754911590?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22e1e4c431-5a45-41d9-9929-2554576e1748%22%7D

ASSEGNA alle parti il termine di **5** giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per richiedere la trattazione orale.

Manda la Cancelleria per la comunicazione decreto ai difensori nonché per l'annotazione delle modalità di trattazione.

Si dà atto che il collegamento si chiude alle ore 17:21.

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

